



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione prima civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 125 /2021 RGEI

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Assunta Gioia

Letta la relazione del delegato, sull'esito infruttuoso dell'ultimo tentativo di vendita intrapreso;

considerate :

- le caratteristiche dei beni pignorati;
- la stasi del mercato immobiliare;

ritenuto di potere autorizzare nuovo tentativo di vendita secondo le modalità di cui alla precedente delega;

DISPONE

la vendita senza incanto degli immobili meglio identificati nella relazione di stima dell'esperto e già oggetto dei precedenti tentativi di vendita, a prezzo ribassato del 10% rispetto al tentativo infruttuoso precedente.

NOMINA

gestore della vendita telematica Astalegale.net

FISSA

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate a 8 mesi dal presente provvedimento;

DISPONE

che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine o di esito negativo del tentativo espletato, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo; in caso di vendita, invece, il professionista Delegato trasmetta a questo giudice il fascicolo entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, unitamente al progetto di distribuzione: al decreto dovrà essere allegato, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dell'immobile

RISERVA

di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

STABILISCE

che il professionista provveda al prelievo delle somme necessarie per la vendita e per la pubblicità, dal conto corrente intestato alla procedura;

AVVERTE

che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto



DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

- come da relazione di stima dell'esperto –

Si richiamano per il resto tutte le condizioni di cui alla precedente delega.

Si comunichi al delegato e alle parti costituite.

Cosenza, 20/09/2024

Il giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Assunta Gioia

